



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Roma, 30.10.2020

I Giudici dell'esecuzione,

- Visto l'art. 4 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, secondo cui, per quel che qui rileva: *"All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020"";*
- Considerato l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria come desumibile dalle disposizioni assunte con il d.p.c.m. 24 ottobre 2020;
- Tenuto conto delle circolari del Ministero della Salute in merito alle indicazioni per la durata e il termine dei regimi di isolamento e quarantena relativi alla nota emergenza sanitaria da SARS-COV-2;

DISPONGONO


ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati,

- 1) le disposizioni, contenute nei decreti del 23 giugno 2020, riguardanti la prosecuzione delle procedure interessate dalla sospensione *ex art 54-ter* del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – tra cui quelle relative all'onere di riassunzione delle esecuzioni - devono intendersi prorogate al 31.12.2020 ovvero alla diversa data di cessazione del regime di sospensione di legge per il caso di eventuale ulteriore proroga normativa;
- 2) il custode - che riceva dall'esecutato documentazione attestante lo stato di isolamento e/o quarantena di alcuno degli occupanti l'immobile in vendita – rinvierà l'accesso per le visite già prenotate a data successiva a 20 giorni decorrenti dalla data di inizio dei suddetti regimi e, in caso di loro proroga documentata, a data successiva alla cessazione di quest'ultima;
- 3) ove, a causa del disposto rinvio di cui al punto che precede, non fosse possibile evadere tutte le richieste di visita ricevute dal custode prima della data fissata per l'esperimento di


- vendita, il custode informerà di tanto il GE con relazione che verrà dallo stesso custode comunicata sollecitamente al professionista delegato unitamente al presente provvedimento;
- 4) solo nel caso di cui al punto che precede, l'esperimento di vendita deve intendersi revocato con il presente provvedimento a valere ora per allora;
- 5) ricevuta la relazione del custode di cui al punto 3, il professionista delegato, tenuto conto della revoca dell'esperimento come disposta al punto che precede, redigerà verbale di "ineseguita vendita" e provvederà contestualmente a rifissare l'esperimento rinnovato in data prossima al termine massimo stabilito nella delega (120 giorni per il primo esperimento e novanta giorni per gli esperimenti successivi al primo) e darà disposizioni al gestore delle vendite per la sollecita restituzione delle cauzioni.

Si inserisca il presente provvedimento, a cura della cancelleria, nei fascicoli delle esecuzioni pendenti.


dott.ssa Bianca Ferramosca




per dott. Romolo Ciufolini, impedito
dott.ssa F. d'Ambrosio




dott.ssa Federica d'Ambrosio




dott.ssa Flora Mazzaro



dott.ssa Cristina Pigozzo



dott.ssa Miriam Iappelli



dott.ssa Stefania Merola

